CAMERA DEI DEPUTATI N. 4225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINCATO, ANIASI, ARTIOLI, SODANO, FERRARINI, FERRARI MARTE, COLZI, INTINI, MANNA ANDREA

Presentata il 3 dicembre 1986

Norme sulla potestà degli enti locali di trasferire allo Stato le scuole materne e il personale insegnante da esse dipendente

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira a garantire il patrimonio culturale e di esperienza pedagogica accumulato in lunghi anni dalle amministrazioni locali nella gestione delle scuole materne. La complessità dei compiti attribuiti agli enti locali, la presenza sempre più incisiva della scuola materna statale, la legislazione non sempre univoca sulle competenze degli enti locali in materia di istruzione, hanno prodotto, negli ultimi tempi un affievolimento dell'attenzione dei comuni nei confronti delle loro istituzioni. In taluni casi si sono prodotti fenomeni di passagio non programmato di sezioni comunali allo Stato, in altri si verificano assurde forme di competitività. Obiettivo di questa proposta, che non rappresenta un onere per il bilancio dello Stato, è quello, al di là del passaggio allo Stato delle sezioni di scuola materna comunale, di armonizzare e di omogeneizzare la normativa delle scuole materne pubbliche, superando distinzioni artificiose tra la scuola dello Stato e quella dei comuni: in tal senso si è mossa la proposta degli onorevoli Fincato, Spini ed altri concernente l'« Ordinamento della scuola di base », in tal senso si muove l'estensione dello stato giuridico degli insegnanti statali agli insegnanti comunali.

Non si tratta dunque di operare una statalizzazione delle scuole materne comunali, quanto di favorire, nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti, il passaggio di quelle istituzioni che i comuni non intendono più gestire.

Del resto le stesse organizzazioni sindacali stanno mostrando un'attenzione di-

versa a questo settore, segno evidente del mutamento dei tempi, non individuandone più nelle piattaforme contrattuali un settore di specificità, ma inserendolo all'interno dei settori assistenziali. La visione assistenziale della scuola dell'infanzia è una visione che pur appartenendo alla storia di queste istituzioni, noi abbiamo sempre rifiutato, tenendo semmai a superarla; non è un caso che fummo noi i più strenui sostenitori negli anni '60 dell'istituzione della scuola materna statale, attribuendo a quel termine di scuola il significato impegnativo di superamento di ogni visione assistenziale.

Si tratta allora di governare questa nuova fase e di lasciarla affidata alla arbitrarietà e al caso. Si tratta di avviare un processo vasto di riordinamento delle competenze degli enti locali che muovendo dagli insegnanti delle attività parascolastiche, dalle scuole materne, affronti via via tutti gli altri nodi, quelli del personale non docente, quelli delle attribuzioni in materia di funzionamento delle scuole e degli istituti, per costruire una realtà scolastica nuova, efficiente, autonoma. Un processo di cambiamento che sostituisca alle vecchie ed obsolete competenze, nuove dimensioni programmatorie, nuovi terreni di intervento sia per quanto riguarda l'istruzione, sia per quanto riguarda l'attuazione del diritto allo studio.

L'articolo 1 prevede la potestà dei communi di trasferire alle dipendenze dello Stato.

Stato le scuole materne secondo aliquote percentuali prefissate; fissa inoltre le competenze dei provveditori agli studi.

L'articolo 2 tratta della possibilità riconosciuta al personale docente delle
scuole materne comunali di chiedere il
passaggio alle dipendenze dello Stato
purché sia in possesso di determinati requisiti. Il diritto al passaggio viene riconosciuto agli insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1985-86. Sono previsti
inoltre corsi abilitanti per gli insegnanti
non in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e la riduzione delle piante organiche degli enti locali in misura corrispondente al numero degli insegnanti che
hanno chiesto il passaggio.

L'articolo 3 tratta dei benefici giuridici, economici nonché relativi alla sede di servizio che vengono riconosciuti agli insegnanti comunali.

L'articolo 4 rappresenta una giusta norma di salvaguardia di tipo economico conservando *ad personam* i maggiori assegni.

L'articolo 5 tratta della utilizzazione degli insegnanti comunali che non si avvalgono della possibilità di passaggio allo Stato.

L'articolo 6 estende a tutti gli insegnanti comunali lo stato giuridico degli insegnanti di scuola materna statale.

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria mediante trasferimento di somme da capitoli del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE



PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Le scuole materne gestite dagli enti locali possono, con deliberazione degli enti medesimi, essere trasferite allo Stato, in numero non superiore al 15 per cento del totale delle sezioni, per ogni anno.
- 2. Il predetto limite del 15 per cento può essere superato in relazione al fatto che non tutti i comuni si avvalgano della possibilità di cui al comma 1, a condizione che non venga superato il limite complessivo del 15 per cento riferito alle sezioni di scuola materna dipendenti dagli enti locali di una medesima provincia. I provveditori agli studi realizzano le opportune intese con i sindaci dei comuni interessati al fine di determinare le sezioni che vengono trasferite allo Stato e che vengono trasformate in scuole materne statali.

ART. 2.

- 1. Il personale docente dipendente dalle amministrazioni locali in servizio presso le scuole materne per le quali viene effettuato il trasferimento allo Stato, ha diritto al passaggio nei corrispondenti ruoli provinciali degli insegnanti di scuola materna statale purché ricorrano le seguenti condizioni:
- a) ne faccia richiesta entro il termine fissato e secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione con propria ordinanza;
- b) sia in possesso del prescritto titolo di studio e di abilitazione;
- c) risulti in servizio nelle scuole materne e sia inserito nei ruoli organici degli enti locali alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 2. Il diritto è esteso a quanti, a partire dall'anno scolastico 1985-86, si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.
- 3. Gli insegnanti che non sono in possesso del prescritto titolo di abilitazione sono tenuti a frequentare appositi corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione. Tali corsi devono svolgersi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorre l'immissione nei ruoli.
- 4. Le piante organiche degli enti locali interessati sono ridotte del numero di posti corrispondente agli insegnanti aventi tiolo al trasferimento allo Stato.

ART. 3.

- 1. Al personale di cui all'articolo 2, trasferito nei ruoli dello Stato, è riconosciuta a tutti gli effetti giuridici ed economici l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione locale di provenienza, conteggiandosi a tal fine la data di assunzione in detto ente.
- 2. Sono di conseguenza rivalutati secondo le norme vigenti per il personale docente statale sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze degli enti locali, sia i titoli valutabili posseduti all'atto di trasferimento nei ruoli dello Stato. Il predetto personale viene quindi inquadrato nel ruolo provinciale del personale insegnante delle scuole materne statali.
- 3. Al personale predetto viene conservata come sede di titolarità la medesima sede posseduta all'atto del trasferimento allo Stato.

ART. 4.

1. Sono conservati a titolo di assegno ad personam i diritti economici di miglior favore goduti al momento del trasferimento nei ruoli dello Stato.

ART. 5.

1. Gli insegnanti che non si avvalgono della possibilità di trasferimento allo Stato sono utilizzati prioritariamente nei posti vacanti e disponibili delle restanti scuole materne dipendenti dall'ente locale e, in subordine, sono inquadrati in altre mansioni di corrispondente livello.

ART. 6.

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge agli insegnanti di scuola materna dipendenti dagli enti locali viene esteso lo stato giuridico degli insegnanti di scuola materna statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7.

1. All'onere finanziario per l'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo di spesa destinato al finanziamento degli enti locali e con l'iscrizione di identica cifra nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione destinato agli stipendi per il personale della scuola.